



COMUNE DI CLES

PROV. DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 54 dd. 07.11.1996

Art. 1

Il presente è adottato in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del T.U.LL.RR.O.C. così introdotti dall'art. 3 della L.R. 14.08.1986, n° 4.

Art. 2 - Nozione

Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere o accrescere il prestigio dell'Amministrazione, inteso quale elevata considerazione del ruolo e della presenza attiva dell'Ente nel contesto sociale, interno e internazionale.

Tale grado di idoneità è ravvisabile in diretta connessione con la qualità dei soggetti che esplicano l'attività nonché le circostanze temporali e modali dell'attività svolta.

Sono ricomprese nella nozione di spese di rappresentanza quelle spese che, da un lato, concorrono in via diretta ed esclusiva ai fini istituzionali dell'Ente, senza peraltro essere sproporzionate allo scopo e, dall'altro, non rappresentano un mero atto di liberalità e cioè un depauperamento dell'Ente pubblico al solo fine di arricchire un diverso soggetto.

Tali spese trovano pertanto il loro fondamento nell'esigenza che il Comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e devono essere finalizzate nella vita di relazione del Comune, all'intento di far conoscere ed appressare l'attività svolta in favore della collettività.

Art. 3 - Spese ammissibili

Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti:

1. acquisto di articoli vari (ad. es. decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, prodotti tipici, oggetti simbolici) per premi o atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo;
2. colazioni di lavoro e rinfreschi che seguono ad incontri con amministratori o funzionari di altri enti e altre personalità di rilievo nel campo politico, scientifico, culturale e sociale nei quali sia evidente l'ufficialità dell'occasione e/o rappresentatività dei soggetti;
3. acquisto di generi di conforto ad altri soggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri Comuni ed Enti pubblici, manifestazioni di particolare rilievo;
4. servizi di illuminazione, addobbi simili in occasione di solennità varie;
5. gemellaggi con altri Comuni, di cui all'art. 5;
6. scambi di esperienza con altri Enti nei diversi settori di attività;
7. inaugurazione di opere pubbliche;
8. onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato il Comune e che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio al medesimo.

Art. 4 – Limiti di spesa

Per le spese di cui ai punti 1. nonché 3. dell'art. precedente possono essere effettuati, in relazione ad effettive esigenze, anche acquisti preventivi e cumulativi.

Per i beni acquistati cumulativamente di cui al punto 1. del precedente articolo viene tenuto apposito registro di carico e scarico.

Art. 5 – Spese per incontri con comunità estere.

Rientra tra le finalità del Comune l'attività di finanziamento di spese per la formalizzazione di rapporti di amicizia con comunità locali italiane ed estere (gemellaggi), se sussiste un interesse della popolazione a tale attività ed un vantaggio morale o materiale diretto la cui soddisfazione non sia sentita come estranea alla popolazione medesima.

In presenza di tal circostanza, sono configurabili come spese di rappresentanza quelle necessarie per la formalizzazione di cui sopra e per le iniziative che ne seguono.

Art. 6 – Ordinazione e liquidazione delle spese.

Le spese di rappresentanza sono ordinate dal Sindaco, nei limiti delle norme del presente regolamento.

Le spese sulla base della proposta presentata dal Sindaco, sono approvate e liquidate dalla Giunta comunale.

Art. 7 - Finanziamento

Il fondo spese di rappresentanza è finanziato con apposito capitolo di bilancio, soggetto alla disciplina contabile di cui al capo VIII del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 14.10.1993, n° 19/L.

Art. 8 – Normativa finale.

Il presente regolamento entrerà in vigore, ad approvazione avvenuta da parte dell'organo di controllo.